



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 07-03-2017

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2017
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette, addì settedel mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

PIREDDA FRANCESCA	P	CARIA SABRINA	P
ORO GRAZIELLA	P	MANCA MARIANNA	P
FOGLIA LAURENT EFISIO	P	ENNA FRANCESCO	P
FOIS GIOVANNI	P	MELE ALESSANDRA	P
LUTZU BIANCA MARIA	P	NUSCIS GIAMPAOLO	P
FRAU GABRIELLA	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

La seduta è Pubblica

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Vice Segretario Comunale Dott. Danilo Saba;

Presiede il **FRANCESCA PIREDDA** nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla legge n. 214 del 2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

DATO ATTO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

DATO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 07-03-2017 COMUNE DI TRAMATZA

RILEVATO che ad opera della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che

- le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;
- per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

CONSIDERATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

DATO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *” Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della legge n. 147 del 2013 il quale al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *”può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal decreto legge n. 16 del 2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015 n. 208, (Legge di stabilità per l’anno 2016) riguardanti le abitazioni concesse in comodato ai parenti (comma 10), l’imposta sui terreni agricoli (comma 13), le casistiche di separazione dei coniugi e assegnazione della casa coniugale (comma 16) e il blocco degli aumenti di aliquote e tariffe dei tributi locali (comma 26);

VISTO nello specifico il comma 13 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che l’esonero dall’IMU di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 3 settembre 2014, che nella parte relativa all’IMU e precisamente all’articolo 2, comma 1, reca le disposizioni inerenti l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l’aliquota dell’IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

RITENUTO di stabilire le aliquote per l'anno 2017 nelle seguenti misure:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
Ordinaria	0,76	Altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati destinati ad attività commerciali e produttive
Ridotta	0,3	Abitazioni principali di categoria catastale A/1 A/8 e A/9

RITENUTO inoltre di concedere, con riferimento alle abitazioni principali, alle loro assimilate e pertinenze una detrazione di euro 200,00 e una detrazione aggiuntiva di euro 50,00 per ciascun figlio da 0 a 26 anni;

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;

PRESO ATTO che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 2006 ove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, le seguenti aliquote:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
Ordinaria	0,76	Altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati destinati ad attività commerciali e produttive
Ridotta	0,3	Abitazioni principali di categoria catastale A/1 A/8 e A/9

DI CONCEDERE, con riferimento alle abitazioni principali, alle loro assimilate e pertinenze una detrazione di euro 200,00 e una detrazione aggiuntiva di euro 50,00 per ciascun figlio da 0 a 26 anni;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Saverio Desogus

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
(FRANCESCA PIREDDA)

IL Vice Segretario Comunale
(Dott. Danilo Saba)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 09-03-2017 al 24-03-2017 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza li, 09-03-2017

IL Vice Segretario Comunale
(Dott. Danilo Saba)